

Repertorio n.72957

Raccolta n.39150

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque del mese di agosto duemilaventiquattro in Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, nel mio studio, via Ugo Foscolo n.13

=05=agosto=2024=

Avanti a me Avv. TERESA DE ROSA, Notaio in Castellalto iscritta nel ruolo dei distretti notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

SONO PRESENTI:

BAIOCCO ALDO, nato a Teramo (TE) il 20 marzo 1989 e residente a Penna Sant'Andrea (TE) in frazione val Vomano, via Brigiotti, codice fiscale: BCC LDA 89C20 L103B, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere celibe

CARINELLI Gianfranco, nato a Teramo (TE) l'8 gennaio 1962 e domiciliato a Teramo (TE) in frazione Forcella, Porta Castellana n.9, codice fiscale: CRN GFR 62A08 L103D, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere separato legalmente dal coniuge

BAIOCCO Roberto, nato a Teramo (TE) il 3 maggio 1968 e residente a Penna Sant'Andrea (TE) in frazione Val Vomano, via Michetti n. 3, codice fiscale: BCC RRT 68E03 L103E, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere coniugato in comunione dei beni

SERRANI CLAUDIO, nato a Porrentruy (Svizzera) il 13 febbraio 1971 e domiciliato a Teramo (TE) in Frazione Villa Vomano, Via della Chiesa n. 6, codice fiscale: SRR CLD 71B13 Z133D, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere divorziato

RECCHIUTI GIORGIO, nato a Teramo (TE) il 14 settembre 1974 e domiciliato a Basciano (TE) in via Della Chiesa n.1, codice fiscale: RCC GRG 74P14 L103J, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere coniugato in separazione dei beni. Dell'identità personale dei comparenti, io Notaio sono certo. Le stesse, d'accordo tra loro e con il mio consenso, avendo i requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni a questo atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Viene costituita tra essi comparenti, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"Volontariato Protezione Civile Villa Vomano"**.

L'organizzazione, a seguito dell'eventuale iscrizione nel nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), assumerà la denominazione **"Volontariato Protezione Civile Villa Vomano ODV"**.

L'Associazione, ha durata illimitata e ha sede in Teramo, frazione Villa Vomano, via Della Chiesa n.6.

REGISTRATO A TERAMO
IL 06/08/2024
AL N. 2701



L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Finalità e scopi, norme di funzionamento, durata, organi sociali sono meglio disciplinati nello Statuto che previa lettura da me datane alle parti si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

ARTICOLO 2

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi-emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la colonna mobile della Regione Abruzzo e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- Attività di promozione della cultura di protezione civile;
- Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio idrogeologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- Condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- Collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a proseguirne il raggiungimento.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del d.lgs.3 luglio 2017 n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

• Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni.

• Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dall'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

• Interventi di tutela e valorizzazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni.

• Interventi e servizi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 3

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- * quote e contributi degli associati;
- * eredità, donazione e legati;
- * contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- * contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- * entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- * erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)

- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

ARTICOLO 4

L'amministrazione dell'Associazione viene affidata ad un Consiglio di Direttivo.

A comporre il Consiglio di direttivo vengono nominati i signori:

- SERRANI CLAUDIO, Presidente - tesoriere;
- BAIOTTO Roberto, Vice Presidente
- BAIOTTO ALDO, consigliere
- CARINELLI Gianfranco, Consigliere - Segretario

Il Consiglio come sopra nominato durerà in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

Gli associati delegano il Presidente ad adempiere le relative formalità di rito e ad apportare al presente atto le variazioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 5

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, i componenti dichiarano di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art.13 del D.lgs.

ALLEGATO (

A) REPERTORIO N.

ALLA RACCOLTA N.

72853
38150

Art. 1 - Costituzione

denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata:

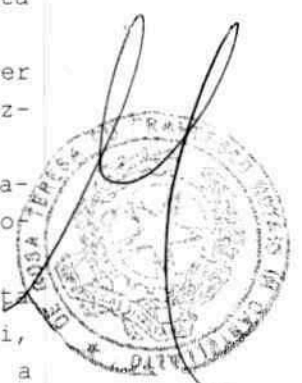
"Volontariato Protezione Civile Villa Vomano" con sede legale nel comune di Teramo, frazione Villa Vomano operante senza fini di lucro.

L'organizzazione, a seguito della eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la denominazione "Volontariato Protezione Civile Villa Vomano ODV".

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi-emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la colonna mobile della Regione Abruzzo e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- Attività di promozione della cultura di protezione civile;
- Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio idrogeologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- Condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- Collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a



proseguirne il raggiungimento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del d.lgs.3 luglio 2017 n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni.
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dall'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni.
- Interventi e servizi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge dalle norme attuative.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art.3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno

gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

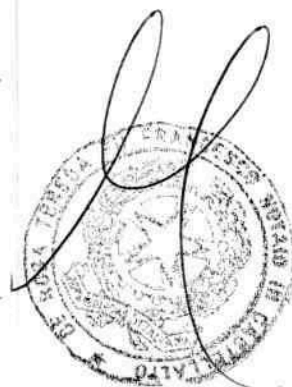
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità,



di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art.5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti a deliberare, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art.6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici;
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al rag-



giungimento degli scopi statutarî.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere, alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzianti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci.

Art.10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti rappresentati, trascorsi almeno 24 ore dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli

associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reazione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera;

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



- sulla devoluzione del patrimonio.

Art.14-Il consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo fungono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di nuovo Consiglio.

Art.15-Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno: un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art.16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per la libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi e certi e rapidi di risposta.

Art.20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art.21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed alle altre norme di legge in materia.

Firmato:

Serrani Claudio

Baiocco Roberto

Baiocco Aldo

Carinelli Gianfranco

Giorgio Recchiuti

Notaio Teresa De Rosa sigillo



30 giugno 2003 n. 196 e autorizzano espressamente il trattamento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari" eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente all'allegato, con me Notaio alle ore sedici e minuti dieci nei modi di legge. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno. Consta di fogli tre per facciate dieci fin qui.

Firmato:

Baiocco Aldo

Carinelli Gianfranco

Baiocco Roberto

Giorgio Recchiuti

Serrani Claudio

Notaio Teresa De Rosa sigillo

Si certifica che la presente è copia fotostatica conforme all'originale. Consta di fogli sette per facciate quindici.

Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano li 06/08/2024

Si rilascia la presente copia per uso consentito.

Notaio Teresa De Rosa

MO
1
1